



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

(DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10/09/1990,N 285)

(CIRCOLARE MINISTERO DELLA SANITA' 24/06/1993 ,N 24)

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 -

(Finalità delle norme)

1. Il presente regolamento, assunto in riferimento all'art. 32 della legge 8 giugno 1990 , n°142;
2. Come recepito dall'articolo 1 , comma 1 , lett. e, della L. R. 11/12/91 , n°48e così come modificato dall'art. 26 della L. R. n°7 del 26/8/92, ed all'art. 344 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n°1265, fatte salve le attribuzioni degli organi statali e regionali, disciplina il servizio necroscopico , di custodia e di polizia nei cimiteri di questo Comune, in armonia con il D.P.R. 10/9/1990 , n°285, della circolare del ministero della sanità 24/6/93 , n°24 e di ogni altra disposizione di legge o regolamentare vigente in materia.

- Art. 2 -

(Competenze del servizio)

1. La direzione del servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri, di competenza del Comune, nell'ambito dei criteri e delle norme statutarie , è attribuita al dirigente o funzionario responsabile in relazione alle funzioni disciplinate dal regolamento del personale, sotto la sovrintendenza del Sindaco. In tale compito il dirigente del servizio si avvarrà della collaborazione dell'Unità Sanitaria Locale, dei medici necroscopi e dei dipendenti comunali addetti al servizio stesso quali previsti dalla pianta organica del personale.
2. L'Unità sanitaria locale vigila e controlla il funzionamento dei criteri in ordine agli aspetti igienico sanitari e propone al Sindaco eventuali conseguenti provvedimenti in materia.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- Art. 3 -

(Denuncia dei decessi)

1. Ogni caso di morte nel territorio comunale deve essere denunciato all'Ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore del decesso:
 - a) da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza da persone informate dal decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
 - b) da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dall'abitazione del defunto;
 - c) dal direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o qualunque altra collettività di persone conviventi.
2. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti ed ai prodotti abortivi, a qualunque epoca della gestazione.
3. La denuncia di morte all'Ufficio dello Stato Civile, da redigersi sul modulo dell'ufficio, deve contenere tutte le indicazioni stabilite dall'art. 140, del R.D. 9/7/1939, n°1238, sull'ordinamento dello stato civile.
4. Il Sindaco, o per esso, l'Ufficiale dello Stato Civile delegato, ricevuta la denuncia di morte, verifica le generalità del defunto e dispone l'accertamento del decesso a cura del medico necroscopico.

- Art. 4 -

(Denuncia decessi accidentali o delittuosi – morte apparenti)

1. Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza, o rivenga in qualsiasi in qualsiasi luogo pubblico o privato un cadavere, è tenuto ad informarne il Sindaco o chi per esso o l'autorità di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che possono giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.
2. Nel caso venga rinvenuta in area pubblica una persona apparentemente deceduta e la morte sia da ritenersi solo presunta per la brevità del tempo trascorso o per la mancanza di riscontri certi, il corpo sarà trasportato con le dovute cautele alla sua abitazione od alla camera di osservazione del cimitero.
3. Se la morte risulta accertata, il cadavere sarà trasportato alla camera mortuaria del cimitero, sempreché non vi sia sospetto di reato nel qual caso il corpo non dovrà essere rimosso se non dopo gli accertamenti dell'autorità giudiziaria e le disposizioni da essa impartite. La salma sarà lasciata in luogo coprendola con un telo.

- Art. 5 -

(Denuncia della causa di morte)

1. Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 3 e 4 , i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco , entro 24 ore dall'accertamento del decesso , su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità , d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
3. Nel caso possa esservi dubbio di causa delittuosa, la denuncia dovrà essere fatta anche all'Autorità Giudiziaria.
4. Sono comunque tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'A.G. o a scopo di riscontro diagnostico, osservando, rispettivamente, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del D.P.R. 10/09/90, n°285.
5. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13/02/1964, n°185, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli art. 38 e 39 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, n°285.
6. La scheda di morte ha esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.
7. Copia della scheda di morte è inviata, entro trenta (30) giorni, U.S.L. di competenza.
8. Il servizio d'Igiene Pubblica dell'Unità sanitaria locale istituirà e terrà aggiornato un registro contenente l'elenco dei deceduti dell'anno e la relativa causa di morte.

- Art. 6 -

(Casi di morte per malattie infettive diffuse)

1. Ove venga accertata la morte per malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico deve informare immediatamente il Sindaco che provvederà a darne subito comunicazione all'U.S.L. per i provvedimenti di disinfezione dando esecuzione a tutte le norme vigenti sulla profilassi delle malattie infettive.

- Art. 7 -

(Comunicazione decesso dovuto a reati)

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione alla A.G. ed a quella di P.S.

- Art. 8 -

(Ricevimento parti di cadavere o resti mortali)

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione alla A.G., alla P. S. ed alla U.S.L.
2. L'Unità sanitaria locale provvede quindi agli adempimenti di cui al 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. n°285/1990.

- Art. 9 -

(Medico necroscopo)

1. Le funzioni di medico necroscopo sono attribuite ed esercitate ai sensi dell'art. 4 del D:P:R: 10 settembre 1990, n°285.

CAPO III

AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

- Art. 10 -

(Autorizzazione alla sepoltura)

1. L'Ufficiale dello Stato Civile non può rilasciare autorizzazione alla sepoltura di un cadavere se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi previsti dai regolamenti speciali, e se non si è accertato della morte per mezzo del medico necroscopo, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta, su apposito modulo fornito gratuitamente dal Comune.
2. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di quindici (15) ore dal decesso, salvo quanto previsto dall'art. 8,9 e 10 del D.P.R. n°285/1990, e comunque non dopo le trenta (30) ore.

- Art. 11 -

(Nulla osta dell'Autorità Giudiziaria)

1. L'Autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta delle Autorità Giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa e nel caso che si tratti di parti di cadavere o di ossa umane.

- Art. 12 -

(Inumazione di parti di corpo umano)

1. La inumazione di parti del corpo umano in seguito ad operazioni chirurgiche sarà disposta dal Sindaco, su richiesta dettagliata e circostanziata, con redazione di verbale, da depositare negli atti, con l'indicazione del luogo di seppellimento nel cimitero.

- Art. 13 -

(Nati morti e prodotti abortivi)

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n°1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che

all'ufficiale dello stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dall'U.S.L.

3. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti abortivi di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento alla U.S.L, accompagnato da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO IV

RISCONTRO DIAGNOSTICO

- Art. 14 -

(Riscontro diagnostico)

1. Il riscontro diagnostico sui cadaveri sarà eseguito nei casi e con le modalità previsti dalla legge 13 febbraio 1961, n°83 e dagli artt. 37,38 e 39 del D.P.R. 10/9/90, n°285.

CAPO V

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

- Art. 15 -

(Periodo di osservazione)

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso o presunto decesso, salvo i casi di decapitazione o maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti, con le modalità di cui all'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.

- Art. 16 -

(Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente)

1. Nei casi di morte improvvisa e in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

- Art. 17 -

(Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva diffusiva o per avanzato stato di decomposizione)

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni di avanzata decomposizione, o quando altre speciali ragioni lo richiedono, su proposta del coordinatore sanitario dell'U.S.L., il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
2. Il coordinatore dell'U.S.L. comunicherà le misure cautelative adottate.

- Art. 18 -

(Disposizione della salma durante il periodo di osservazione)

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
2. Sono consentite le opportune operazioni di nettezza da usarsi sul cadavere rimanendo vietato il vestimento prima della visita medica di controllo e la ritrazione della maschera.
3. Il cadavere occultato con coperta dovrà essere sorvegliato fino alla visita medica.
4. Durante il periodo di osservazione, salve le diverse prescrizioni del coordinatore sanitario dell'U.S.L. , la salma può essere tenuta nell'abitazione e vigilata a cura della famiglia.

- Art. 19 -

(Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività)

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'U.S.L. in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n°185.

- Art. 20 -

(Deposito di osservazione)

1. In apposito locale nell'ambito del cimitero distinto dalla camera mortuaria, salvo quanto previsto dai successivi articoli per il prescritto periodo di osservazione, devono riceversi le salme delle persone:
 - a) Morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
 - b) Morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) Ignoto, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. La camera di osservazione o, sussidiariamente, la camera mortuaria, dovrà essere attrezzata con apparecchiature o sistemi atti a segnalare manifestazioni di vita, e dovrà essere assicurata la continua sorveglianza.

- Art. 21 -

(Trasporto salme al deposito di osservazione)

1. Il trasporto delle salme effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione, deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

- Art. 22 -

(Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione)

1. Durante il periodo di osservazione presso il locale di cui al precedente art. 20, i cadaveri non possono essere rimossi.
2. E' permesso ai parenti, e a chi ne assume le veci, di assistere le salme anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita.
3. Nei casi di cadaveri non assistiti direttamente, sarà provveduto, secondo le prescrizioni all'uopo dettate dall'U.S.L., ad assicurarne la sorveglianza da parte del custode, anche mediante l'ausilio delle attrezzature di cui al 2° comma del precedente art. 20.

- Art. 23 -

(Depositati e obitori speciali)

1. Il Comune potrà istituire eventuali depositi d'osservazione e obitori anche presso ospedali ed altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
2. Gli obitori e i depositi di osservazione saranno dotati di celle frigorifere a richiesta dell'U.S.L. Per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive diffuse le celle frigorifere saranno comunque isolate.
3. Il Comune sarà dotato di n° _____ celle frigorifere secondo le modalità e nel numero richiesto dall'Unità sanitaria locale.
4. Per i cadaveri portatori di radioattività, per i morti di malattie infettive e/o diffuse, il Comune sarà dotato di una cella frigorifera isolata.

CAPO VI

SEPOLTURA DEI CADAVERI

- Art. 24 -

(Deposizione del cadavere nel feretro)

1. Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere può essere rimosso e depositato nel feretro.
2. Il cadavere deve essere vestito o, quantomeno, avvolto in un lenzuolo.
3. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è, rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni all'uopo impartirà il coordinatore dell'U.S.L.
4. (Per obiettive ragioni di igiene, in dipendenza dalle nostre situazioni ambientali e climatiche, è opportuno provvedere a fissare un tempo massimo entro cui procedere all'inumazione o alla saldatura della cassa metallica, individuando nel contempo l'autorità sanitaria incaricata del controllo).

- Art. 25 -

(Obbligo del feretro individuale)

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.
2. Soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
3. Prima dell'impiego, ogni feretro non fornito dal comune, deve essere verificato dal custode-seppellitore per accertare le caratteristiche in funzione della sepoltura prescelta.
4. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere racchiuso soltanto in cassa di legno.

- Art. 26 -

(Caratteristiche feretri per inumazione)

1. I feretri da deporre nelle fosse comuni ad inumazione devono essere di legno di essenza dolce e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a cm 2.
2. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di 5 nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura presa.
3. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.
4. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 20 in 20 cm.
5. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

6. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco, con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
7. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

- Art. 27 -

(Casse per le tumulazioni)

1. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private, i cadaveri devono essere chiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambi ai requisiti di cui al successivo art. 30.

- Art. 28 -

(Divieto di uso di materiale non biodegradabile)

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse metalliche o di altro materiale non biodegradabile.
2. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso, con decreto del Ministero per la Sanità, sentito il consiglio superiore di sanità.
3. E' altresì vietato, per le inumazioni, l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
4. In caso di cadavere obbligatoriamente inserito in doppia cassa, il servizio cimiteriale di questo Comune praticherà opportuni tagli alla cassa di zinco prima dell'inumazione, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
5. Viene fatto obbligo per gli operatori del settore di provvedere all'uso di casse metalliche che contengano quelle di legno ogni volta che il feretro debba essere inumato nel Cimitero di questo Comune e non sia d'obbligo la doppia cassa, precisando che, in caso di inadempienza, il feretro non potrà essere inumato nel cimitero di questo Comune.

- Art. 29 -

(Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni)

1. Le prescrizioni di cui ai precedenti articoli 26 e 28 si osservano anche quando il feretro debba essere trasportato, per la inumazione, in Comune distante non più di 100 Km., salvi i casi di cui ai successivi articoli 30 e 42 e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente con idoneo carro funebre. In tale caso lo spessore minimo della cassa sarà di mm. 25.
2. Le prescrizioni stesse non sono applicabili, peraltro, per i morti di malattie infettive diffuse, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, i quali devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

- Art. 30 -

(Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori comune)

1. Le salme destinate alla tumulazione, od al trasporto all'estero o dall'estero, o ad altro o da altro Comune, salvo quanto previsto nel primo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente saldata a fuoco o a freddo, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

4. Lo spessore della lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,666 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se è di piombo. Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi, occorre che dette facce siano costituite da tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo . Le suddette pareti laterali saranno parimenti saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm.; il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.
11. La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiere di ferro, larghe non meno di 2 cm. Distanti le une dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.
12. Sia la cassa di legno che quella di metallo devono portare impresso, ben visibile nella parte esterna, il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.
13. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
14. L'uso di valvole o altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare il gas della putrefazione possono essere autorizzati ai sensi del 3° comma dell'art. 77 del D.P.R. n°295/1990.

- Art. 31 -

(Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune)

1. Il Ministero della Sanità , sentito il consiglio Superiore di Sanità , può autorizzare, per i trasporti Di salma da Comune a Comune la sostituzione delle casse di cui al precedente art. 30 con casse di altro materiale, prescrivendo le caratteristiche che essa deve possedere.
2. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 km.,salvo il caso previsto dall'art. 25 del D.P.R. n°285/1990,e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si può impiegare la solita cassa di legno.
3. L'autorizzazione, con le stesse modalità , è necessaria per l'impiego di materiale diversi da quello della cassa, sia essa di legno o di metallo, applicabili comunque sulla cassa stesse per altre finalità.

- Art. 32 -

(Chiusura del feretro Verbale di incassatura di salma)

1. All'atto del seppellimento, il feretro dovrà chiudersi definitivamente ed esclusivamente con viti.
2. A cura dei custodi- seppellitori sarà collocata sul feretro una targa di metallo con il nome del defunto e l'anno della morte impressi a metallo.

3. Nel caso di trasporto salma fuori comune, all'atto della chiusura della salma nel feretro, dovrà essere redatto, da parte del coordinatore sanitario dell'U.S.L., assistito da vigili sanitari, un verbale di incassatura della salma, nel quale sia dato atto che, l'operazione, sono state osservate le disposizioni di legge vigenti, anche in merito ad eventuale trattamento conservativo o immunizzante di cui all'art. 32 del D.P.R. n°285/1990, e che la cassa o le casse stesse, conformi alle norme contenute nei precedenti articoli 26 e 30, portino il marchio e l'indicazione della ditta costruttrice, nonché i suggelli dell'ufficio che ha redatto il verbale.
4. Tale verbale, che porterà il fac-simile dei suggelli posti sulla cassa, deve essere allegato, come parte integrante, all'autorizzazione del Sindaco al trasporto del cadavere, per essere consegnata al custode del cimitero.

- Art. 33 -

(Fornitura gratuita dei feretri)

1. E' a carico del Comune la spesa per la fornitura della cassa per le persone che risultino, da apposita attenzione del Sindaco, non in grado di sostenere la spesa stessa, sempre che la salma debba essere inumata e il trasporto venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.
2. Le operazioni tutte inerenti all'inumazione nel campo comune nel Cimitero, per i motivi di cui al precedente articolo, sono fatte a cura del Comune e senza spese.

CAPO VII

TRASPORTO DEI CADAVERI

- Art. 34 -

(Orario e percorsi dei trasporti funebri)

1. E' vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa avente le caratteristiche prescritte.
2. Il trasporto dei feretri al cimitero dovrà essere fatto nell'orario determinato con apposito provvedimento dal Sindaco.
3. I cortei non dovranno fare soste lungo la strada ed avranno la precedenza sulla circolazione dei pedoni e dei veicoli. In ogni caso spetta al Sindaco stabilire le modalità e i percorsi consentiti nonché il luogo e le modalità dei trasporti funebri.

- Art. 35 -

(Servizio di trasporto funebre)

1. Il servizio funebre comprende la deposizione e la composizione della salma nella cassa, il prelievo del feretro, il corteo, il trasporto in chiesa ed il successivo trasporto nel cimitero.
2. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero sarà eseguito dal Comune in carro chiuso, sempre che non sia richiesto l'uso di mezzi speciali di trasporto.
3. I carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse devono essere conformi alle norme di cui agli artt. 20 e 21 del D.P.R. n°285/90.
4. Il trasporto può essere eseguito a cura della famiglia del defunto.
5. Sempreché il servizio dei trasporti, con mezzi speciali, non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il servizio stesso potrà essere conferito a ditta privata adeguatamente attrezzata ed idonea che lo gestirà sulla base di una convenzione che ne fisserà le modalità di

espletamento e le tariffe sulla base della classificazione dei servizi stabilita dal Consigliere Comunale.

6. E' comunque consentito l'esercizio del servizio a cura di confraternite o con mezzi e persone propri.
7. Il trasporto deve, comunque, essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
8. L'unità sanitaria locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio stesso.

- Art. 36 -

(Trasporti gratuiti e a pagamento – tariffe)

1. I trasporti funebri sono gratuiti e a pagamento.
2. Il trasporto è a pagamento secondo le tariffe determinate dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 16 del D. P. R. 285/1990.
3. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.
4. Sono a carico del Comune negli altri casi e sempre che la salma debba essere inumata nei campi comuni ed il trasporto avvenga nella forma ordinaria più semplice.
5. E' escluso, dalla tariffa di cui al secondo comma, il costo del feretro.

- Art. 37 -

(Diritto fisso Comunale per trasporto su strada di cadavere da o per altro Comune)

1. Per i trasporti funebri dal Comune ad altro Comune o all'estero, o viceversa, da effettuarsi con carri destinati al rapporto di cadaveri su strada, è dovuto al Comune, da parte della impresa funebre che esegue il trasporto stesso, sia di partenza che di arrivo, un diritto fisso, nella misura stabilita dal Consiglio Comunale in uno con le tariffe di cui al 2° comma del precedente art. 36, in applicazione della norma di cui all'art. 19, 3° comma, del D.P.R. 285/1990

- Art. 38 -

(Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettive diffuse o portatrici di radioattività)

1. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 24, è consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, sotto l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che questo non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che a causato la morte.
2. Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'unità sanitaria locale impartirà le disposizioni per adottare necessarie misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

- Art. 39 –

(Trasporto salme ad altro Comune o all'estero)

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero o da Comune a Comune di salme destinate alla inumazione, tumulazione o cremazione, le salme stesse devono essere racchiuse nella duplice cassa di cui al precedente art. 30.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. Di formalina F.U. o altra idonea sostanza.
3. tale trattamento è eseguito dal coordinatore sanitario della U.S.L. o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione.

4. Negli altri mesi dell'anno, la prescrizione cui sopra si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
5. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

- Art. 40 -

(Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune o all'estero – modalità)

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco osservate le prescrizioni di cui agli articoli 26,30,42,43 e 47 e tenendo conto di quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. n°285/1990.
2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco dal Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi comuni.
4. Il trasporto fuori comune dovrà farsi direttamente dal domicilio, con apposito carro chiuso, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero.
5. I necrofori o i custodi del cimitero non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.
6. E' consentita la sosta del cadavere in chiesa solo per il tempo necessario per le esequie.

- Art. 41 -

(Feretri provenienti da altri Comuni o dall'estero)

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione (sulla scorta della quale l'ufficiale di stato civile rilascerà il permesso di seppellimento).

- Art. 42 -

(Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettive diffuse)

1. Per i morti di malattie infettive diffuse, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente art. 40, può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dall'art. 30, seguendo le prescrizioni degli art. 38 e 39.
2. Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal coordinatore della U.S.L..
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dall'articolo 47 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie diffuse di cui all'elenco previsto nel primo comma.

- Art. 43 -

(Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri)

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al presente art. 40.

- Art. 44 -

(Obbligo dell'autorizzazione al trasporto)

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero, unitamente al permesso di seppellimento.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

- art. 45 -

(Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche)

1. per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

- Art. 46 -

(Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili)

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 40 e 47, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.
2. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e il cognome del defunto.
3. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

- Art. 47 -

(Trasporto cadaveri da e per l'estero)

1. Per i trasporti da e per l'estero si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285.

CAPO VIII

CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

- Art. 47 bis -

(Ricevimento feretri al cimitero)

1. Il riferimento dei feretri al cimitero disciplinato dall'art. 50 del D.P.R. n°285/1990 che si riporta di seguito integralmente:

- Art. 50 D.P.R. n 285/1990

1. *Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:*
 - a) *i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;*
 - b) *i cadaveri delle persone morte fuori dal comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;*
 - c) *i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;*
 - d) *I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;*
 - e) *I resti mortali delle persone sopra elencate.*

- Art. 48 -

(Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero)

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero se non sia accompagnato:
 - a) Dal permesso di seppellimento rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;
 - b) Dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco.

2. Il permesso di seppellimento è necessario anche per le parti di cadaveri od ossa umane di cui al precedente articolo 8.
3. Per la sepoltura dei nati morti e dei prodotti abortivi si osservano le norme di cui al precedente art. 13.
4. Tali documenti dovranno essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni feretro e consegna al responsabile del servizio cimiteriale.

- Art. 49 -

(Divieto di riapertura del feretro)

1. Avvenuta la consegna del feretro al custode, non sarà più possibile di toglierne il coperchio, se non per ordine dell' autorità giudiziaria.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

- Art. 50 -

(Divisioni del cimitero in campi comuni e sepolture private)

1. Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture private.
2. Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 (dieci) anni, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata, ed eseguite gratuitamente nelle apposite sezioni a ciò destinate dall' Amministrazione Comunale.
3. Sono private le sepolture diverse dalle comuni decennali, per maggiore durata, e sono concesse a pagamento.
4. Nel piano regolatore cimiteriale sono determinate le aree per le sepolture comuni, quelle per le costruzioni di cappelle e sepolture gentilizie per associazioni o confraternite, quelle per sepolture individuali e le celle sepolcrali (colombari).

- Art. 51 -

(Disposizioni campi comuni)

1. Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in quadri, disposti simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione.
2. Uno di tali riquadri è destinato per l' inumazione di salme di fanciulli di età inferiore ai dieci anni.
3. Nei campi comuni non è consentito di costruire cappelle gentilizie o sepolture gentilizie.

- Art. 52 -

(Scavatura e utilizzazione fosse comuni)

1. Nelle aree o riquadri per sepolture comuni, ogni fossa è destinata a contenere un solo feretro avente le caratteristiche di cui ai precedenti articoli 25, 26 e 28.
2. L' occupazione delle fosse si farà cominciando da una estremità di ciascun quadro e successivamente, fila per fila, senza soluzione di continuità.
3. In uno stesso quadro non potranno essere seppelliti salme di adulti e bambini.

- Art. 53 -

(Fosse comuni)

1. Le fosse per inumazione devono essere scavate fino a due metri di profondità dal piano superficiale del Cimitero, e di volta in volta, secondo il fabbisogno.
2. Dopo avervi depresso la cassa, la fossa verrà subito colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

- Art. 54-

(Fosse per inumazione persone oltre i 10 anni di età)

1. Le fosse per inumazione di cadaveri aventi oltre 10 anni di età ,devono avere nella loro parte più profonda (A METRI 2) la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80. Dette fosse disteranno l'una dall'altra per ogni lato di metri 0,50, destinando così per ogni seppellimento mq. 3,50 di superficie.

-Art.55-

(Fosse per inumazioni fanciulli minori di 10 anni)

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di fanciulli al di sotto dei dieci anni di età devono avere nella parte più profonda (a metri 2) in media la lunghezza di metri 1,50 e la larghezza di metri 0,50 ed ogni gruppo di due fosse deve distare l'una dall'altra, per ogni lato, metri 0,50, destinando così per ogni inumazione una superficie media di mq. 2 (due).

- Art. 56 -

(Numerazione e individuazione delle fosse - segni funerari)

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Il cippo sarà posto a cura di del custode del cimitero, appena coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto definitivo fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo sarà applicata, a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto.
3. A domanda scritta dei parenti, Il Sindaco può autorizzare il collocamento sulla fossa, a cura e spese degli interessati, di lapidi verticali o croci o altri segni funerari.
4. La forma e le dimensioni delle lapidi (soltanto verticali) e di altri segni funerari e le relative epigrafi devono, essere approvate dal Sindaco.
5. Trascorso il decennio dal seppellimento, al momento della esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, qualora non vengano utilizzati dai parenti per altre fosse all'interno dello stesso cimitero entro il termine prefisso dalla sovrintendenza, passano in proprietà del Comune e verranno, a cura della Sovrintendenza, distrutti o utilizzati per l'abbellimento o le necessità del Cimitero.

- Art.57-

(Sepolture private – Natura e concessione)

1. Le sepolture private sono soggette alle concessioni amministrative di cui al successivo Capo XIII.
2. Esse possono consistere:
 - a) Nella concessione d'uso temporaneo di loculi o colombari costituiti direttamente dal Comune;
 - b) Nella concessione di uso temporaneo di area per la tumulazione individuale;
 - c) Nella concessione di uso temporaneo di area per la costruzione di sepoltura privata (gentilizia) per famiglia a sistema di tumulazione individuale;
 - d) Nella concessione d'uso temporaneo di area per la costruzione di cappella gentilizia per famiglia o collettività;
 - e) Nella concessione di uso temporaneo di ossarietti o cellette costruiti direttamente dal Comune, per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o delle urne cinerarie.
3. Per le concessioni private temporanee suddette dovrà essere corrisposto al Comune il prezzo stabilito nella tariffa approvata dal Consiglio Comunale .

- Art.58-

(Reparti per persone professanti culti acattolici e per comunità straniere)

1. Nell'interno dei cimiteri (o del nuovo cimitero) possono essere previsti speciali reparti destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, secondo i sistemi indicati nei precedenti articoli, di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico, che abbiano manifestato volontà di non essere sepolte nel cimitero comune.
2. In difetto di tale manifestazione, possono prevedere anche i congiunti, secondo le priorità di cui ai successivi articoli 59 e 117.
3. Anche alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può essere concessa una zona adeguata del cimitero.

-Art.59-

("Electio sepulcri")

1. Il diritto di provvedere alla destinazione della propria salma è un diritto assoluto ed intrasmissibile .
2. Quando non risulti la volontà del defunto, il diritto di provvedere alla destinazione della salma è lasciato ai congiunti, con prevalenza dello " ius coniugii " sullo " ius sanguinis " e di questo sullo " ius successionis ".

-Art.60-

(Reparto speciale per prodotti abortivi)

1. All'interno del cimitero è previsto uno speciale reparto per accogliere i prodotti abortivi e di feti che non siano stati dichiarati nati morti all'Ufficiale di Stato Civile ed il cui permesso di trasporto e seppellimento sia stato rilasciato dall'Unità Sanitaria Locale, secondo quanto previsto dall'articolo 13 del presente regolamento.

-Art.60 Bis-

(Disposizione generale dei reparti nel cimitero)

1. La ubicazione e disposizione dei vari reparti dei cimiteri, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche, ecc, saranno previsti nel piano regolatore di ciascun cimitero predisposto a norma degli articoli da 55 a 61 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.

-Art.61-

(Planimetria dei cimiteri)

1. I Servizi cimiteriali e L'ufficio di igiene pubblica della Unità sanitaria locale devono essere dotate di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel Comune, con bollo e firma in originale.
2. Detta planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
3. Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

CAPO X

**CAMERA MORTUARIA – SALA PER AUTOPSIE
OSSARIO COMUNE – CELLE FRIGORIFERE
INCENERITORE**

-Art. 62-

(Camera mortuaria)

1. Il servizio cimiteriale deve disporre di una camera mortuaria per le funzioni obitoriali indicate dall'art. 13 del D.P.R. 10/09/90, n°285, e per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. la camera mortuaria deve essere provvista di arredi per la disposizione dei feretri.
3. In mancanza del deposito di osservazione previsto dall'art. 20 del presente regolamento, funzionerà come tale la camera mortuaria purché sia idonea ad assicurare la sorveglianza del cadavere secondo quanto previsto dall'art. 22 del presente regolamento.

- art . 63-

(Caratteristiche camera mortuaria)

1. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso le superficie scoperta del cimitero, e dotata di acqua corrente.
2. Le pareti di essa, fino all'altezza di metri 2 devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice, smalto, o altro materiale facilmente lavabile; pavimento, costituito anch'esse da materiale liscio , impermeabile, ben unito, lavabile , deve essere inoltre disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

-Art.64-

(Sala per autopsie)

1. La sala per le autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria .
2. Nel posto più illuminato e adatto della stessa vi deve essere un tavolo anatomico in gres o ceramica o marmo o ardesia o pietra artificiale ben levigata o di metallo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, e di mezzi per il loro rapido innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

-Art.65-

(Ossario Comune)

1. I cimiteri devono essere forniti di ossario comune di cui all'art..67 del regolamento nazionale della polizia mortuaria approvato con D.P.R. n°285/1990

-Art.66-

(Celle frigorifere)

1. I cimiteri comunali devono essere dotati di celle frigorifere, ai sensi del 2° e 3° comma dell'art. 15 del vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R.

n°285/1990. (1 x ogni 20.000 abitanti più 1 cella isolata per cadaveri portatori di radioattività-vedi art. 15 D.P.R. 285).

-Art.67-

(Inceneritore)

1. Tutti i rifiuti risultanti dalle attività cimiteriale, gli avanzi provenienti dalle esumazione ed estumulazioni quali indumenti, casse etc., ed anche i fiori secchi dovranno essere smaltiti nel pieno rispetto delle norme sull'abbattimento dei fumi, ai sensi dell'art. 85 , comma 2, del D.P.R. n°285/1990 e della circolare del Ministero della Sanità n°24 del 24 giugno 1993, punto 15.
2. All'uopo sarà realizzato un opportuno ed adeguato impianto di incenerimento del suddetto materiale di avanzo.

CAPO XI

TUMULAZIONI

-Art.68-

(Spese di manutenzione)

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, cappelle o loculi sono in solido a carico dei privati concessionari.

-Art.69-

(Sistema di tumulazione)

1. Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro ad un altro.
2. Nei colombari destinati alla tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo separato.
3. Per la costruzione del loculo e del manufatto si osservano le prescrizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 10/09/1990, n°285, e della circolare n°24/1993 del Ministero della Sanità, punto 13.

-Art.70-

(Tumulazione provvisoria)

1. Le disposizioni degli art. 30 e 69 del presente regolamento si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori del cimitero stesso.

-Art.71-

(Divieto di riapertura sepolture)

1. Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate le sepolture private, esse non potranno essere riaperte se non in caso previsto dal precedente articolo o al termine del periodo di inumazione o alla scadenza delle concessione, o per ordine della Autorità Giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco.

-Art.72-

(Cremazioni cadaveri – Urne cinerarie e cellette)

1. Per la costruzione del crematorio e la cremazione dei cadaveri si osserveranno le norme contenute negli articoli da 78 a 81 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n°285/1990 e della circolare del Ministero della Sanità n°24/1993, punto 14.
2. Ogni urna cineraria deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.
3. Le urne saranno collocate in apposite cellette costruite direttamente dal Comune, come previsto dalla lettera a) dell'art. 57. del presente regolamento, o nei sepolcreti di famiglia o per collettività di cui alla lettera d) dello stesso articolo 57.
4. Le dimensioni limite delle urne devono essere tali da poter essere facilmente collocate nelle cellette od ossarietti appositamente costruiti.

CAPO XII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art . 73-

(Esumazioni)

1. Le esumazioni si distinguono in ordinari e straordinarie.

- Art .74-

(Esumazioni ordinarie)

1. Salvo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 82 del regolamento di Polizia Mortuaria n°285/90, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e sono regolate dal Sindaco.
2. Appositi manifesti affissi nel cimitero durante il periodo della commemorazione dei defunti daranno avviso ai familiari interessati dei turni di esumazione.
3. Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni.
4. Eventuali salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione sono esenti dai normali turni di esumazione e saranno conservate fino a quando tali salme non saranno definitivamente sistemate nel sacrario.

-Art.75-

(Esumazione straordinaria)

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine delle Autorità Giudiziarie per indagini nell' interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinata dalla Autorità Giudiziarie, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con osservanza delle norme da detta Autorità eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della Unità Sanitaria Locale e del custode, dai quali dovrà essere redatto apposito verbale dell'operazione eseguita, in duplice copia, di cui una viene conservata presso gli uffici della sovrintendenza ai cimiteri l'altra per l'Unità sanitaria Locale.

-Art.76-

(Periodo di tempo per l'esumazioni straordinarie)

1. Salvo i casi ordinati dalle Autorità Giudiziarie non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) Nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - b) Quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi 2 anni dalla morte e il coordinatore della Unità Sanitaria Locale dichiarerà che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

-Art.77-

(Ossa Provenienti dalle esumazioni)

1. Le ossa che si rivengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco previste dall'articolo 46 del presente regolamento.
2. Gli avanzi degli indumenti, cassa etc. devono essere smaltiti con le modalità indicate nell'art.67 del presente regolamento, ai sensi dell'art.85, secondo comma, del D.P.R.n°285 del 10/09/1990.
3. I materiali edili residui (lapidi,croci,cippi,etc.) saranno asportati dai custodi e rimarranno di proprietà del Comune che provvederà al loro utilizzo come previsto dal successivo art. 106.

-Art.78-

(Estumulazioni ordinarie)

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione ed esse sono regolate dal Sindaco.
2. I feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
3. Per le salme estumulate allo scadere del periodo di concessione della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al minimo di cinque anni.
4. Anche in questo caso il Ministro per la sanità, sentito il consiglio superiore di sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni, quando ricorrano le condizioni previste dal 3° comma dell'art. 82 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10/09/1990, n°285.
5. Se le salme estumulate si trovano in condizione di completa mineralizzazione, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

-Art.79-

(Divieto di riduzione di salme estumulate)

1. E' vietato eseguire sulle salme estumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare alla Autorità Giudiziarie ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

-Art.80-

(Estumulazioni straordinarie)

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportate in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il coordinatore sanitario della Unità Sanitaria Locale constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
2. Qualora il Sanitario suddetto constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

-Art.81-

(Norme particolari per le estumulazioni)

1. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 75.

- Art . 82-

(Norme igieniche)

1. Nell'esecuzione delle operazioni di esumazione od estumulazioni dovranno osservarsi le norme igieniche cautelative indicate dal coordinatore sanitario della Unità Sanitaria Locale per la disinfezione dei feretri o loro resti, delle fosse aperte e del terreno circostante, degli attrezzi utilizzati e degli indumenti personali dei custodi- seppellitori.

-Art.83-

(Corrispettivi)

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, tranne quelle relative a sepolture di famiglia, sono eseguiti gratuitamente.
2. Quelle, straordinarie daranno luogo al pagamento del corrispettivo, stabilito nella tariffa approvata dal Consiglio Comunale.
3. Per quelle disposte dall'autorità giudiziaria si applica la legge 23/12/1865, n°270 e successive modificazioni.

CAPO XIII

CONCESSIONI CIMITERIALI

-Art.84-

(Atto di concessione)

1. La concessione d'uso temporaneo di aree, loculi, colombari, ossarietti e cellette deve risultare da regolare atto scritto da rilasciarsi previa domanda al Sindaco, nelle forme di legge a spese del concessionario, previo pagamento dei diritti e del prezzo stabiliti dal Consiglio Comunale, ai sensi del precedente articolo 57 comma 3°.
2. Dette concessioni sono soggetti all'imposta di registro in base alle disposizioni del T.U. sull'imposta di registro 26/4/86, n. 131 art. 52 e dell'I.V.A. se in quanto dovuta. (allo stato non è dovuta : vedesi risoluzione Ministeriale n. 550606 del 15/3/90).

-Art . 85-

(Diritto di sepoltura per tombe individuali)

1. Per le tombe individuali e i loculi, diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione.
2. Tale diritto non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
3. Il diritto di concessione individuale ha la durata massima di anni 80, salvo rinnovo.
4. A richiesta del concessionario o di tutti i suoi legittimi eredi, il Sindaco, sentito il parere del responsabile del servizio di custodia cimiteriale, può anche consentire la tumulazione nelle sepolture individuali di altre due salme di congiunti della persona per la quale era stata richiesta la prima concessione, mediante il pagamento del diritto di concessione per ogni salma, come se si trattasse di distinte concessioni.

-Art.86-

**(Diritto di sepoltura per tombe di famiglia,
associazioni o confraternite cappelle o sepolture gentilizie)**

1. Le aree per la costruzione di sepolture o cappelle di famiglia (gentilizie) o confraternite o associazioni possono essere concesse:
 - a) a più persone esclusivamente per esse. La concessione in tale caso è fatta a favore dei richiedenti con esclusione di qualsiasi altro.
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie. Le famiglia o le persone concessionarie possono trasmettere il diritto di sepoltura per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro, salvo particolari restrizioni o ampliamenti di diritti alla sepoltura determinati chiaramente dal concessionario al momento della concessione. I parenti aventi diritto di sepoltura sono limitati:
 - al coniuge;
 - agli ascendenti e discendenti in linea retta e delle rispettive famiglie;
 - ai fratelli, sorelle e collaterali e rispettive famiglie, alle persone che risultino essere state conviventi con il concessionario, nonché a coloro che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario medesimo, solo se esplicitamente autorizzati dal concessionario o da tutti i suoi legittimi eredi nel caso in cui questa possibilità non sia disciplinata nell'atto di concessione;
 - c) ad enti, associazioni, fondazioni, confraternite, corporazioni per i loro appartenenti;
2. Per le tumulazioni nelle tombe di famiglia o enti, occorre una dichiarazione, nelle forme di legge, del concessionario o di un suo legittimo erede, o del responsabile dell'ente o confraternita, da cui si evince il diritto del "de cuius" al seppellimento nella sepoltura di che trattasi.
3. Il diritto di sepoltura si esercita in ogni caso, fino al completamento della capienza del sepolcro.
4. Le concessioni di aree per le tombe di famiglia o enti hanno la durata massima di anni 99 salvo rinnovo.
5. Con l'atto di concessione saranno determinate la durata, le caratteristiche e modalità, i termini di costruzione nonché tutti i particolari riguardanti il futuro, per quanto possibile, anche per quando riguarda gli eventi diritto al seppellimento nella tomba di che si trattasi.
6. Nel rispetto dei commi precedenti, il Sindaco può consentire la tumulazione provvisoria per la durata massima di anni cinque di salme di estranei nelle cappelle e sepolture gentilizie in

seguito a specifica autorizzazione del concessionario o, in caso di sua morte, di un suo legittimo erede, con il pagamento della relativa tariffa.

N.B. Il presente articolo è stato modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n°60 del 21/5/2015;

**- Art. 87-
(ESCLUSIONE)**

Non possono essere fatte concessioni di aree per sepolture private a persone od ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

**- Art. 88-
(Durata e decorrenza delle concessioni- Rinnovo)**

1. Tutte le concessioni amministrative per concessioni private, previste dall'art. 57, sono temporanee, con decorrenza dalla data del contratto o se anteriore, del pagamento della somma dovuta.
2. Le concessioni possono essere rinnovate, alla scadenza, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.
3. Il rinnovo è concesso a discrezione del comune in relazione alle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed al presunto esercizio del diritto d'uso.
4. L'area concessa non è commerciabile.

**- Art . 89-
(Concessioni speciali gratuite)**

1. Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere la salma di persona per la quale, a cagione di speciali benemerienze, tale onoranza sia deliberata dalla giunta municipale.

**- Art. 90-
(Costruzioni su aree in concessione)**

1. La concessione per la costruzione di tombe di famiglia è disposta su deliberazione della Giunta municipale.
2. Le costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati a loro cura e spese.
3. per quanto riguarda l'autorizzazione a edificare tombe di famiglia non occorre il rilascio di concessione edilizia **e per tanto tali opere non sono assoggettabili agli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28/1/77. n°10.**
4. I singoli progetti devono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del coordinatore della Unità Sanitaria Locale e della Commissione edilizia comunale. Nell'atto di approvazione è indicato il numero di salme ammesse nel sepolcro.
5. Le sepolture non devono avere comunicazione con l'esterno e saranno consone al contesto del luogo dove l'opera sarà edificata.
6. La presentazione del progetto e l'esecuzione dei lavori, pena la decadenza della concessione, devono avere luogo entro tre anni dalla data di stipulazione della concessione.
7. A lavori ultimati, l'ufficio tecnico comunale provvede al collaudo.
8. Per la costruzione di opere sulle sepolture individuali è sufficiente presentare un disegno a cura del capo mastro o del marmista. L'approvazione ed il collaudo sono di competenza dell'ufficio tecnico comunale.

9. Le spese di collaudo sono a carico del concessionario.

- art. 91-

(Rinunzia al diritto d'uso)

1. E' ammessa la rinunzia al diritto d'uso, prima della utilizzazione – in tutto o in parte – della concessione medesima.
2. Il comune rimborserà, in tale caso, al concessionario una somma pari al 50% della somma pagata per la concessione.
3. Le spese del relativo contratto sono a carico del concessionario.

-Art.92-

(Decadenza della concessione)

- 1 La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto, oltre che alla sua naturale scadenza e nel caso previsto nel precedente art. 91, quando:
 - a) per le sepolture individuali, l'utilizzazione non avvenga entro un anno dalla morte della persona per la quale la concessione è stata fatta;
 - b) quando la salma venga trasferita ad altra sepoltura;
 - c) per le sepolture di famiglia o per collettività la costruzione del sepolcreto non venga ultimata entro tre anni dalla data del contratto salvo proroga concessa dalla Giunta comunale, per comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del concessionario;
 - d) per abbandono indipendente da incuria o di morte degli aventi diritto e comunque per indipendenza ai doveri di manutenzione.
- 2 Nel caso di cui al precedente comma, lett. d), sulla tomba è posto un avviso e, contemporaneamente, all'albo posto all'ingresso del cimitero è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene dato inizio alla procedura di decadenza per abbandono.
- 3 Se gli interessati sono reperibili viene loro notificata una diffida.
- 4 Decorso un anno dall'invio della diffida o dalla pubblicazione dell'elenco all'albo del cimitero viene dichiarata la decadenza.
- 5 I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita deliberazione da notificarsi agli interessati, se reperibili.

-Art.93-

(Revoca delle concessioni anteriori al D.P.R. n°803/1975)

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni rilasciate anteriori i 99 anni alla data di entrata al vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n°803 (10 febbraio 1976), potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. Alla procedura di revoca si procederà con le modalità di cui ai commi 2,3,4 e 5 del precedente articolo 92.

- Art . 94-

(Estinzione delle concessioni per soppressione del cimitero)

1. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dall'articolo 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.

2. Tutti i materiali costituenti i monumenti, tombe, sepolcri, le loro decorazioni, oggetti funebri, iscrizioni siti nel cimitero soppresso sulle rispettive tombe restano di proprietà dei concessionari che possono, se vogliono, trasferirli a loro spese nel nuovo cimitero. Se questi si rifiutano o, comunque, non provvedono entro un ragionevole termine stabilito dal Comune, passano in proprietà del Comune stesso.

- Art. 95 -

(Effetti dalla decadenza o della scadenza delle concessioni)

1. In ogni caso di decadenza e alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, la celletta, l'area quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretesa per rimborsi, diritti, indennizzi etc., anche per quanto riguarda le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio **dell'accessione** previsto dall'art. 934 del vigente codice civile.
2. Per i resti mortali si adotteranno i provvedimenti di cui al successivo articolo 97.

- Art. 96 -

(Manutenzioni sepolture private)

1. Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà.
2. In caso di adempienza il Comune disporrà, con ordinanza e diffida, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione di tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti.
3. Perdurando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla decadenza ai sensi del precedente art. 92.

- Art. 97 -

(Effetti della revoca delle concessioni)

1. Reso esecutivo il provvedimento di revoca, il Sindaco, sentito il coordinatore della Unità Sanitaria Locale, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.
2. Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzature funebri passano a disposizione del comune, unitamente a quanto previsto dal 1° comma del precedente art. 95.
3. i materiali utilizzabili saranno impiegati in opere di miglioramento del cimitero o venduti a trattativa privata con destinazione del ricavato allo stesso scopo.
4. Può essere consentito a favore dei concessionari il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura o per le tombe di parenti o affini fino al 4° grado sempreché nello stesso cimitero.
5. Le opere di pregio artistico o storico saranno conservate a cura del Comune.
6. Gli oggetti preziosi o di valore rinvenuti saranno restituiti ai familiari aventi diritto in ordine di successione ereditaria. Se tale diritto non viene accertato o in mancanza di eredi o di irreperibilità gli oggetti saranno alienati, a favore del Comune.

- Art. 98 -

(Fascicoli delle concessioni cimiteriali)

1. Per ogni concessione cimiteriale sarà istituito un fascicolo in cui si registreranno i dati relativi alla concessione, alla costruzione di opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni ed alle successioni debitamente comprovate.

CAPO XIV

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

- Art. 99 –

(Soppressione cimiteri – Norme applicabili)

1. Per la soppressione di un cimitero si osservano le norme previste dagli articoli da 96 a 99 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.

CAPO XV

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

- Art. 100-

(Sepolcri privati fuori dai cimiteri – norme applicabili)

1. Per la costruzione di sepolcri privati dai cimiteri si osservano le norme previsti dagli articoli da 101 a 104 del T.U.n°285 approvato con D.P.R. del 10/09/1990.
2. In particolare, le sepolture private fuori del cimitero, debitamente autorizzate, sono sottoposte, come ai cimiteri, alla vigilanza dell'Autorità comunale e devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le analoghe sepolture all'interno del cimitero.

- Art. 101 –

(Onoranze funebri particolari)

1. Quando si debbano rendere particolari onoranze alla memoria di chi abbia acquistato in vita particolari benemerienze, mediante la tumulazione del cadavere in località differente dal cimitero, si osservano le norme previste dall'art. 341 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n°1265, e dell'art. 105 del T.U. n°285 del 1990.
2. Per i sepolcreti di guerra (cimiteri, ossari, sacrari) si osserveranno le norme di cui all'art. 7 della legge 9 gennaio 1951, n°204.

CAPO XVI

POLIZIA DEL CIMITERO

- Art. 102 –

(Custodia dei cimiteri)

1. Il cimitero, fuori del tempo necessario al servizio dei cadaveri, salvo i giorni di cui al successivo art. 107, dovrà tenersi costantemente chiuso.
2. Il responsabile del servizio di custodia, a richiesta degli interessati, dovrà consentire anche fuori orario i lavori di costruzione, restauro o manutenzione delle cappelle private o gentilizie, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione del Sindaco e sotto l'osservanza delle norme seguenti.

-Art.103-

(Esecuzione lavori da parte dei concessionari)

1. Nell'esecuzione degli scavi e delle costruzioni, i concessionari dovranno curare la massima diligenza nel compiere le opere per evitare guasti alle tombe ed alle opere pubbliche e private.
2. I privati concessionari, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo limitrofo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo a rendere sgombro e pulito il terreno appena ultimati i lavori.

- Art. 104 –

(Divieto di trattamento del materiale da costruzione)

1. Nel cimitero dovrà introdursi solo calce spenta essendo vietato di spegnervi calce per compiere i lavori. Tutto il materiale da costruzione e dei manufatti dovrà essere introdotto nel cimitero in condizione di immediato utilizzo, evitando le opere di lavorazione all'interno del cimitero e la sosta prolungata.

- Art. 105 –

(Trasporto materiale)

1. Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale, sarà seguito l'itinerario stabilito dal responsabile del servizio di custodia.

- Art. 106 –

(Materiale proveniente da scavi e demolizioni)

1. Tutto il materiale proveniente dallo scavo e dalle opere di demolizione, come il materiale di rifiuto, non potrà restare nel cimitero ma dovrà essere trasportato, a cura degli interessati, al pubblico scarico giornalmente.
2. E' soltanto in facoltà del Comune di utilizzare il materiale di scarico per ricoprire i bassi fondi.

- Art. 107 –

(Orario)

1. Il cimitero rimarrà aperto al pubblico secondo l'orario stabilito dal Sindaco con apposita ordinanza, affisso all'ingresso e all'albo del cimitero.

- Art. 108-

(Ingresso ai cimiteri)

1. L'ingresso ai cimiteri è permesso ai soli pedoni.
2. E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi.
3. E' anche consentito, in periodi, giorni e orari preliminarmente determinati dal Sindaco, a persone fisicamente impedito l'accesso ai cimiteri per rendere visita ai defunti, previo certificato medico attestante soltanto l'impossibilità a deambulare, rilasciato dal coordinatore sanitario della Unità Sanitaria Locale, depositato presso l'ufficio dei servizi cimiteriali che rilascerà il permesso all'ingresso nel cimitero con automezzo. Tale certificato medico avrà validità un anno (Stabilire eventualmente una durata diversa) ed alla scadenza o sarà nuovamente rilasciato o il permesso all'ingresso sarà revocato.

- Art. 109 –

(Circolazione e sosta)

1. E' vietato introdursi nel cimitero e di soffermarsi all'ingresso dei medesimi allo scopo di questuare .
2. E' vietato pure di sostare con automezzi, biciclette, motociclette, carri, calessi, banchi, barrocci, etc., lungo la fronte principale del cimitero se non negli spazi appositamente delimitati e di ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero stesso e il libero transito sulla strada che vi conduce.
3. Non è consentito attraversare i campi e le fosse, se non lungo i vialetti ed i sentieri di ciglio delle fosse stesse.
4. E' vietato altresì calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, giardini o alberi, nonché sedere sui tumuli o sui monumenti.

-Art.110-

(Accesso ai cimiteri per lavori)

1. Gli autoveicoli, i motocarri, le bestie da tiro e da soma, i carri condotti a mano non potranno entrare nel cimitero che per servizio interno al medesimo.

- Art.111-

(Divieti di ingresso)

1. Il custode dovrà impedire che abbiano accesso nel cimitero ragazzi di età inferiore ai dieci anni non accompagnati da persone adulte e coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale.

- Art. 112-

(Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari)

1. E' vietato introdurre nel cimitero cani ed altri animali, armi da caccia, cosa irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri.

- Art.113-

(Manutenzione delle tombe – ornamenti floreali)

1. Sulle sepolture private ad inumazione come sulle tombe nei campi comuni possono deporsi fiori e corone.
2. E' consentito altresì coltivare piccole aiuole purché le radici e i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno esorbitare dalla superficie della fossa. Gli arbusti non potranno superare l'altezza di metri 1,10. se del caso dovranno essere ridotti a tale altezza a semplice richiesta del custode, pena il provvedimento d'ufficio di sgombero, taglio o sradicamento.
3. ferma restando la facoltà di apposizione di lapidi o croci od altri segni funerari di cui al precedente art. 56 e l'obbligo della loro manutenzione prevista dall'art. 96, il Comune farà rimuovere ogni ornamentazione, anche temporanea, se risulterà indecorosa ed in contrasto con l'austerità del luogo.

- Art.114 -
(Pulizia interna)

- 1 Sarà cura dei custodi- seppellitori:
 - a) tenere costantemente sgombri dall'erba e da ogni altro impedimento la strada interna del cimitero, i viali e gli intervalli che separano le sepolture e fosse fra loro;
 - b) raccogliere, con la più scrupolosa diligenza, e seppellire senza indugio le ossa che eventualmente appariranno casualmente alla superficie del cimitero;
 - c) mantenere l'area tutta del cimitero con la massima nettezza, e le erbe che vi cresceranno dovranno essere tagliate e bruciate nello stesso recinto del cimitero.

- Art. 115-
(Divieti speciali)

1. Nessuno potrà arrecare danno, guasto o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla stanza mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi ed a tutto quanto esiste nel cimitero.
2. E' vietato fare qualunque iscrizione sui muri, sulle lapidi, etc. , di macchiarle o comunque deturparle.
3. E' pure proibito di soffermarsi, di farvi immondizie, di raccogliere fiori o erbe, di toccare gli arnesi e gli strumenti che servono alla inumazioni, nonché di portare fuori dal cimitero dal cimitero, senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio di custodia, qualsiasi oggetto che vi fosse stato collocato.

- Art.116-
(Obbligo di comportamento)

1. Se nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazioni di salme ed in ogni altra circostanza qualcuno venisse a mancare alla maestà del luogo, il custode dovrà richiamarlo al dovere ed, occorrendo, denunciarlo alla Autorità giudiziaria.

- Art. 117-
(Facoltà di decisioni in ordine alle sepolture ed ai funerali)

1. Ogni disposizione in ordine alla sepoltura della salma, ferme restando le norme di cui all'art. 50 del T.U. n°285/1990, nonché ai funerali dovrà essere conforme alla volontà del defunto in quanto l'abbia espressa in vita.
2. In mancanza disporranno i familiari secondo le seguenti priorità:
 - a) coniuge convivente;
 - b) figli;
 - c) genitori;
 - d) altri parenti in ordine di grado.
- 3 Il coniuge separato con sentenza passata in giudicato (divorziato) decade da tale diritto.

- Art.118-

(Atti a disposizione del pubblico)

1. Presso l'ufficio dei servizi cimiteriali chiunque possa avervi interesse potrà prendere visione:
 - a) del registro di sepolture;
 - b) del presente regolamento di polizia mortuaria;
 - c) del piano di rinnovazione dei campi comuni e delle estumulazioni delle salme in sepolture private in scadenza;
 - d) dell'elenco delle tombe abbandonate per le quali è iniziato il procedimento di decadenza.

CAPO XVII

PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

- Art. 119-

(Numero dei dipendenti addetti ai cimiteri)

- 1 Il personale addetto ai cimiteri è quello risultante dalla pianta organica dei dipendenti comunale e cioè:
 - a) n° 1 capo servizio;
 - b) n°6 custodi seppellitori.

- Art. 120-

(Compiti del personale)

- 1 Al personale di cui sopra, secondo le rispettive mansioni, è affidata la gestione del cimitero in esecuzione del presente regolamento per ciò che attiene alla sorveglianza, alla nettezza ecc. e la tenuta dei registri – con particolare riferimento ai registri di cui all'art. 52 del D.P.R. n°285/1990, di cui se ne raccomanda l'opportunità della tenuta con sistemi informatici con modalità indicate dalla circolare del Ministero della sanità n°24/1993, punto 12 - e, il disbrigo di tutte le pratiche inerenti la gestione stessa.
- 2 Il personale di cui sopra nelle sue funzioni agisce alle dipendenze del Settore Stato civile comunale per quanto attiene il servizio necroscopico e quello del cimitero e dell'Autorità sanitaria locale e del servizio di igiene pubblica della U.S.L. per quanto riguarda l'igiene e la sanità.

- 3 Il servizio di custodia conserva le chiavi delle porte d'ingresso e dei diversi locali del cimitero ed esercita la sorveglianza nelle ore durante le quali è permesso l'ingresso al pubblico nel cimitero.

- Art. 121-

(Relazione annuale del responsabile del servizio)

- 1 Periodicamente e comunque in caso di necessità il responsabile del servizio di custodia, sulla scorta di quanto riferito dai custodi, rimetterà all'ufficio comunale una nota delle riparazioni occorrenti per la conservazione degli arnesi, ferri, attrezzi, dei fabbricati del cimitero, muri di cinta, viali, piante, accompagnandole di tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportune. Indicherà, inoltre, le riparazioni occorrenti alle sepolture, lapidi e monumenti privati, essendo la manutenzione di questi a carico dei concessionari ai fini di quanto previsto dall'art. 96.

- Art. 122-

(Responsabilità)

- 1 Ferma restando la cura posta affinché all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti delle cose o altro, il Comune non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee o per l'impiego di attrezzature poste a disposizione del pubblico.

- Art. 123-

(Trasmissioni registro operazioni quotidiane)

- 1 Nei primi otto giorni di ciascun anno, il responsabile del servizio di custodia trasmetterà all'ufficio di stato civile una copia del registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n°285/1990 riferentesi all'anno precedente, trattenendo presso l'ufficio del cimitero l'altro esemplare.

- Art. 124-

(Compiti particolari del personale cimiteriali)

- 1 Il personale addetto ai cimiteri è tenuto ad assolvere alle funzioni previste, per le rispettive qualifiche rivestite, nei profili professionali del personale comunale.
- 2 Spetta, comunque, al personale del servizio di custodia, secondo le mansioni rivestite, oltre a quanto previsto in articoli precedenti:
- a) ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso l'ufficio, il permesso di seppellimento e/o l'autorizzazione al trasporto – dove saranno annotati la data, l'ora di arrivo al cimitero e la firma del custode che riceve il feretro – ed il verbale di incassatura salma o di resti mortali;
 - b) Tenere costantemente aggiornati il registro, in duplice copia, di cui all'art. 52 del D.P.R. n°285/1990, il registro delle inumazioni, il registro delle esumazioni, il registro dei monumenti, lapidi ed iscrizioni con l'individuazione dei proprietari, il registro inventario di tutti gli oggetti e utensili di proprietà comunale, conforme all'inventario generale del comune;
 - c) Curare la corrispondenza e la tenuta dell'archivio e del protocollo ed esperire tutte le pratiche nell'interesse dei cittadini;
 - d) Registrare le assenze del personale, riferire sulle assenze arbitrarie e sulle mancanze disciplinari di esso;
 - e) Sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
 - f) Provvedere alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nei campi comuni;

- g) Assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
- h) Provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie;
- i) Assistere e sorvegliare, insieme ai sanitari del servizio di igiene pubblica della U.S.L., le esumazioni ed estumulazioni straordinarie, sottoscrivendone il relativo verbale nonché, occorrendo, assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni od estumulazioni. Lavacri, disinfezioni. etc.
- l) raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati od estumulati e bruciare, nell'interno del cimitero stesso, i resti dei feretri e degli indumenti nel rispetto delle norme vigenti ed ai sensi del precedente art. 67.
- m) tenere aggiornata, con gli appositi cippi, la numerazione delle tombe nel campo comune;
- n) vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti e altri ornamenti funebri. Costruzioni di cappelle e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso scritto dal Sindaco e vigilare che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le modalità ed i disegni approvati;
- o) provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri degli spazi fra le tombe e, in genere, alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, siepi e fiori, incrementandone la coltivazione;
- p) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
- q) segnalare al coordinatore dell'azienda U.S.L. ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
- r) denunciare al Sindaco qualsiasi manomissione che avvenissero o fosse avvenuta nel cimitero;
- s) attenersi a tutte le prescrizioni che gli venissero date dal Sindaco o dal coordinatore della A.U.S.L. e fare ai medesimi tutte le proposte ritenute necessarie in ordine ai servizi cimiteriali.

- Art. 125-

(Vaccinazione del personale dipendente)

- 1 Il personale addetto, anche occasionalmente ai lavori nel cimitero, deve essere preventivamente sottoposto a vaccinazione antitetanica ai sensi della legge 5 marzo 1963, n°292 e del regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 7/9/65 n°1031 e di tutte quelle misure previste per legge.

CAPO XVIII

DISPOSIZIONI FINALI

-Art.126-

(Trasgressioni – accertamento – sanzioni)

- 1 Tutte le trasgressioni alle norme del seguente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti, e quando non costituiscano infrazioni al T.U. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n°1265, od al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n°285, sono accertate e punite ai sensi degli articoli da 106 a 110 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n°383 e successive modifiche nonché della legge 24 novembre 1981, n°689.

- Art. 127-

(Ordinanze dal Sindaco)

- 1 E' fatto salvo, nei casi contingibili ed urgenti, il potere d'ordinanza del Sindaco previsto dall'art. 38, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n°142, in materia di sanità ed igiene.

- Art. 128-

(Richiamo norme vigenti)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si richiamano le norme contenute nel regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato D.P.R. 10/9/1990, n°285, nel T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934, n°1265 e successive modifiche nonché nella circolare del ministero della sanità n°24 del 24/6/1993.

- Art.129-

(Abrogazione precedenti disposizioni)

1. E' abrogata qualunque disposizione comunale contraria al presente regolamento.

- Art. 130-

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento, appena divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, entrerà in vigore dopo
-
-

Vedere se sono da utilizzare gli allegati alla circolare n° 24/1993

GLOSSARIO

Autopsia: sezione del cadavere eseguita in modo ordinato e sistematico al fine di riconoscere le alterazioni che il processo patologico ha prodotto negli organi e nei tessuti della persona morta e con lo scopo ultimo di accertare la causa di morte.

Camera mortuaria: Locale destinato all'eventuale sosta delle salme dopo il prescritto periodo di osservazione ed in attesa di seppellimento.

Cremazione: altrimenti detta ignizione o incinerazione, è la riduzione in cenere di un cadavere mediante combustione.

Deposito di osservazione:

locale destinato ad accogliere le salme per il prescritto periodo di osservazione e per le quali non è possibile far trascorrere il periodo di osservazione nel loro domicilio.

Estumulazione estrazione del feretro dal loculo o nicchia.

Esumazione dissotterramento dei resti mortali dei feretri inumati. Si dividono in:

- a) Ordinarie: quando avvengono dopo dieci anni dalla inumazione e vengono regolate dal Sindaco;
- b) Straordinarie: quando avvengono a richiesta.

Imbalsamazione: procedimento inteso ad impedire la decomposizione di una salma.

Inumazione: deposizione del feretro nella nuda terra .

- Medico necroscopo:** medico che ha il compito di accertare la morte. E' nominato dal coordinatore sanitario della U. S. L.
- Morte apparente:** può verificarsi nel corso di una malattia e sia in assenza di sintomi di una malattia.
- Morte improvvisa:** quella che colpisce una persona che non aveva precedentemente accusato alcun malessere e che viene a mancare in seguito ad una forma acuta di malattia.
- Obitorio:** locale destinato ad accogliere le salme per riscontro diagnostico, a disposizione della A.G. per autopsie e per accertamenti medico –legali, trattamento igienico – conservativo etc.
- Ossa umane:** le parti rigide del corpo prive delle parti carnose.
- Periodo di osservazione:** periodo durante il quale deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
- Resti mortali:** l'insieme di ossa umane e di altri elementi parti anatomiche rimasti con la loro struttura organica dopo la consumazione delle parti molli.
- Tratt. Antiputrefattivo:** procedimento inteso esclusivamente a ritardare di poco il processo di putrefazione.
- Tumulazione:** deposizione del feretro in un loculo o nicchia o cella, scavati nella roccia o realizzati con opera muraria.

INDICE SOMMARIO

CAPO I

DISPOSIZIONE PRELIMINARI

Art. 1 – Finalità delle norme

Art. 2 – Competenza del servizio

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 3 - Denuncia dei decessi

Art. 4 – Denuncia decessi accidentali o delittuosi – morte apparente

Art. 5 – Denuncia della causa di morte

Art. 6 – Casi di morte per malattie infettive diffuse

Art. 7 – Comunicazione dei decessi dovuti a reati

Art. 8 – Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali

Art. 9 – Medico necroscopo

CAPO III

AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

Art. 10 – Autorizzazione alla sepoltura

Art. 11 - Nulla osta dell' Autorità Giudiziaria

Art. 12 – Inumazione di parti di corpo umano

Art. 13 – Nati morti e prodotti abortivi

CAPO IV

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 14 – Riscontro diagnostico

CAPO V

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 15 – Periodo di osservazione

Art. 16 – Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente

Art. 17 – Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva diffusiva o per avanzato stato di decomposizione

Art. 18 – Disposizione della salma durante il periodo di osservazione

Art. 19 – Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività

Art. 20 – Deposito di osservazione

Art. 21 – Trasporto salme al deposito di osservazione

Art. 22 – Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione

Art. 23 – Depositi ed obitori speciali

CAPO VI

SEPOLTURA DEI CADAVERI

Art. 24 – Deposizione del cadavere nel feretro

Art. 25 – Obbligo del feretro individuale

Art. 26 – Caratteristiche dei feretri per inumazione

Art. 27 – Casse per le tumulazioni

Art. 28 – Divieto di uso di materiale non biodegradabile

Art. 29 – Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni

Art. 30 – Caratteristiche dei feretri per tumulazioni e per trasporti fuori comune

Art. 31 – Feretri speciali per trasporto di salma in altro comune

Art. 32 – Chiusura del feretro – Verbale di incassatura di salma

Art. 33 – Fornitura gratuita di feretri

CAPO VII

TRASPORTO CADAVERI

- Art. 34 - Orario e percorsi dei trasporti funebri**
- Art. 35 - Servizio trasporti funebri**
- Art. 36 - Trasporti gratuiti e a pagamento – Tariffe**
- Art. 37 - Diritto fisso Comunale per trasporto su strada di cadavere da o per altro comune**
- Art. 38 - Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettive diffuse o portatrici di radioattività**
- Art. 39 - Trasporto salme ad altro comune o all'estero**
- Art. 40 - Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro comune o all'estero – Modalità**
- Art. 41 - Feretri provenienti da altri comuni o dall'estero**
- Art. 42- Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettive diffuse**
- Art. 43 - Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri**
- Art. 44 - Obbligo dell'autorizzazione al trasporto**
- Art. 45 - Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche**
- Art. 46 - Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili**
- Art. 47 - Trasporto cadaveri da e per l'estero**

CAPO VIII

CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

- Art. 47/bis – Ricevimento feretri al cimitero**
- Art. 48 – Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero**
- Art. 49 – Divieto di riapertura del feretro**

CAPO IX

DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

- Art. 50 – Divisione nel cimitero in campi comuni e sepolture private**
- Art. 51 – Disposizioni campi comuni**
- Art. 52 – Scavatura ed utilizzazione fosse comuni**
- Art. 53 – Fosse comuni**
- Art. 54 – Fosse per inumazione persone oltre 10 anni di età**
- Art. 55 – Fosse per inumazione fanciulli minori di 10 anni**
- Art. 56 – Numerazione ed individuazione delle fosse – segni funerari**
- Art. 57 – Sepolture private – Natura e concessioni**
- Art. 58 – Reparti per persone professanti culti acattolici e per comunità straniere**
- Art. 59 – “ Electio sepulcri “**
- Art. 60 – Reparto speciale per prodotti abortivi**
- Art. 60 bis – Disposizione generale dei reparti nel cimitero**

Art. 61 - Planimetria dei cimiteri

CAPO X

CAMERA MORTUARIA - SALA PER AUTOPSIE OSSARIO COMUNE – CELLE FRIGORIFERO – INCENERITORE

Art. 62 – Camera mortuaria

Art. 63 - Caratteristiche camera mortuarie

Art. 64 – Sala per autopsie

Art. 65 - Ossario comune

Art. 66 – Celle frigorifere

Art. 67 – Inceneritore

CAPO XI

TUMULAZIONE

Art. 68 – Spese di manutenzione

Art. 69 – Sistema di tumulazione

Art. 70 – Tumulazione provvisoria

Art. 71 – divieto di riapertura sepolture

Art. 72 – Cremazione cadaveri – Urne cinerarie e cellette

CAPO XII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 73 – Esumazione

Art. 74 – Esumazioni ordinarie

Art. 75 – Esumazioni straordinarie

Art. 76 – Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie

Art. 77 – Ossa provenienti dalle esumazione

Art. 78 - Estumulazioni ordinarie

Art. 79 – Divieto di riduzione di salme estumulate

Art. 80 - Estumulazioni straordinarie

Art. 81 – Norme particolari per le estumulazioni

Art. 82 – Norme igieniche

Art. 83 – Corrispettivi

CAPO XIII

CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 84 – Atto di concessioni

Art. 85 – Diritto di sepoltura per tombe individuali

Art. 86 – Diritto di sepoltura per tombe di famiglia, associazione o confraternite, cappelle o sepoltura gentilizie

Art. 87 - Esclusioni

Art. 88 - Durata e decorrenza delle concessioni – Rinnovo

Art. 89 - Concessioni speciali gratuite

Art. 90 - Costruzioni su aree in concessione

Art. 91 - Rinunzia al diritto d'uso

Art. 92 - Decadenza della concessione

Art. 93 - Revoca della concessioni anteriori al D.P.R. n° 803/1975

Art. 94 - Estinzione delle concessioni per soppressione del cimitero

Art. 95 - Effetti della decadenza o della scadenza delle concessioni

Art. 96 - Manutenzione sepolture private

Art. 97 - Effetti della revoca della concessione

Art. 98 - Fascicoli delle concessioni cimiteriali

CAPO XIV

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Art. 99 – Soppressione cimiteri – Norme applicabili

CAPO XV

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

Art. 100 - Sepolcri privati fuori dai cimiteri – norme applicabili

Art. 101 – Onoranze funebri particolari

CAPO XVI

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 102 – Custodia dei cimiteri

- Art. 103 – Esecuzione lavori da parte dei concessionari**
- Art. 104 - Divieto di trattamento del materiale da costruzione**
- Art. 105 – Trasporto materiale**
- Art. 106 – Materiale proveniente da scavi e demolizioni**
- Art. 107 - Orario**
- Art. 108 – Ingresso ai cimiteri**
- Art. 109 - Circolazione e sosta**
- Art. 110 – Accesso ai cimiteri per lavori**
- Art. 111 – Divieti di ingresso**
- Art. 112 – Divieto di introduzione di animali e oggetti particolari**
- Art. 113 – manutenzione delle tombe – ornamenti floreali**
- Art. 114 – Pulizia interna**
- Art. 115 – Divieti speciali**
- Art. 116 – Obbligo di comportamento**
- Art. 117 – Facoltà di decisione in ordine alle sepolture ed ai funerali**
- Art. 118 – Atti a disposizione del pubblico**

CAPO XVIII

PERSONALE ADETTO AI CIMITERI

- Art. 119 – Numero dei dipendenti addetti ai cimiteri**
- Art. 120 – Compiti del personale**
- Art. 121 – Relazione annuale del responsabile del servizio**
- Art. 122 – Responsabilità**
- Art. 123 – Trasmissione registro operazioni quotidiane**
- Art. 124 – Compiti particolari del personale cimiteriale**
- Art. 124 bis – Necrofori**
- Art. 125 – Vaccinazione, del personale dipendente**

CAPO XVIII

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 126 – Trasgressioni – Accertamento – Sanzioni**
- Art. 127 – Ordinanze del Sindaco**
- Art. 128 – Richiamo norme vigenti**
- Art. 129 – Abrogazione precedenti, disposizioni**
- Art. 130 – Entrata in vigore**